EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2025/0790/BE (Belgium)

Progetto preliminare di decreto che modifica il decreto recante disposizioni generali in materia di politica ambientale (DABM) e il decreto sui materiali relativamente all'attuazione di vari regolamenti europei e direttive europee e il rafforzamento delle politiche di eliminazione dell'amianto.

Data di ricezione : 24/12/2025
Termine dello status quo : 26/03/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 3774

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0790/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20253774.IT

1. MSG 001 IND 2025 0790 BE IT 24-12-2025 BE NOTIF

2. Belgium

3A. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

Tel: 015 28 42 84

4. 2025/0790/BE - S20E - Rifiuti

5. Progetto preliminare di decreto che modifica il decreto recante disposizioni generali in materia di politica ambientale (DABM) e il decreto sui materiali relativamente all'attuazione di vari regolamenti europei e direttive europee e il rafforzamento delle politiche di eliminazione dell'amianto.

6. Sono state apportate diverse modifiche al decreto DABM e al decreto sui materiali al fine di attuare la legislazione dell'UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, regolamento sulle batterie, regolamento sulle spedizioni di rifiuti, direttiva sulla plastica monouso) e potenziare le politiche di eliminazione dell'amianto.

7.
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Requisiti che riservano l'accesso a determinati fornitori
Questo decreto crea le basi giuridiche per la nomina di nuovi esperti e organismi di certificazione, relativamente al calcolo dell'indicatore GWP e delle prestazioni materiali degli edifici nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, e di esperti in materia di incidenti legati all'amianto. Qualsiasi persona che soddisfi i requisiti richiesti, indipendentemente dalla nazionalità, potrà partecipare ai servizi in questione. I requisiti saranno stabiliti in un decreto di attuazione che attua questa legislazione. Al momento, i requisiti non sono stati ancora definiti, pertanto la legislazione in sé non può avere alcun effetto discriminatorio. Il decreto di attuazione sarà oggetto di nuova notifica.
Al fine di garantire un determinato livello di qualità dei servizi forniti, è necessario imporre una serie di requisiti minimi ai fornitori di servizi. Questi requisiti non sono stati definiti nell'ambito della presente notifica, al contrario saranno stabiliti in un decreto di attuazione basato su questa legislazione. Il decreto di attuazione sarà oggetto di nuova notifica.
Come indicato in precedenza, questi requisiti non sono stati definiti nell'ambito della presente notifica, al contrario saranno stabiliti in un decreto di attuazione basato su questa legislazione. Il decreto di attuazione sarà oggetto di nuova notifica.

8. Basi giuridiche per l'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia: Articolo 2, articoli 4-5, 27-36 e articolo 37

Modifiche nel contesto dell'attuazione del regolamento sulla spedizione di rifiuti (principalmente modifiche tecniche): Articoli 3, 8, 12 e 37

Attuazione del regolamento sulle batterie: Articolo 2.

Attuazione di politiche in materia di dispersione dei rifiuti (legate all'introduzione della responsabilità estesa del produttore per i rifiuti nel contesto della direttiva sulla plastica monouso): Articoli 2 e 9

Modifiche alle politiche di eliminazione dell'amianto: Articoli 5-6, 13-26, e articolo 37

9. La presente modifica intende apportare una serie di modifiche al decreto recante disposizioni generali in materia di politica ambientale (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid – DABM) e al decreto sui materiali, con l'obiettivo di dare attuazione alla legislazione europea, ottimizzare e rafforzare le politiche di eliminazione dell'amianto, e semplificare determinati aspetti e migliorare la garanzia della qualità.

Attuazione della legislazione europea
L'OVAM (Agenzia pubblica per i rifiuti delle Fiandre) contribuirà all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che deve essere recepita entro il 29 maggio 2026. La direttiva prevede che gli Stati

membri garantiscano che si calcoli il GWP (potenziale di riscaldamento globale) per l'intero ciclo di vita dell'edificio. Questo calcolo obbligatorio comporta una serie di nuovi compiti per l'OVAM, ovvero mettere a disposizione la metodologia per il calcolo, conservare i calcoli delle prestazioni dei materiali in una banca dati, rilasciare i certificati di prestazione dei materiali e monitorare e seguire la qualità (certificazione degli esperti di prestazioni dei materiali e riconoscimento degli organismi di certificazione degli esperti di prestazioni dei materiali).
L'OVAM è designata come autorità competente per i compiti di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.
L'attuazione del regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti (entro il 21 maggio 2026) comporta spesso adeguamenti tecnici.
Inoltre, questo progetto di decreto crea anche le basi giuridiche necessarie nel decreto DABM e nel decreto sui materiali per le attività di Mooimakers. Nell'attuare la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, conformemente alla direttiva sulla plastica monouso, l'OVAM non solo riceverà fondi per le sue politiche in materia di rifiuti, ma si occuperà anche di assegnare ad altre autorità pubbliche i contributi prelevati sui rifiuti.

Ottimizzazione e rafforzamento delle politiche di eliminazione dell'amianto
È prevista la possibilità di introdurre un obbligo di rimozione per le strutture con ampie superfici di copertura in cemento-amianto o di rivestimento delle facciate nell'involucro esterno. Alcuni gruppi destinatari e alcune strutture specifiche saranno tenuti a farsi rilasciare un certificato di inventario dell'amianto entro il 2030 o a partire dal 2030, anziché entro il 2032, anticipando quindi il termine di due anni rispetto ad altri edifici a rischio. Questa disposizione si applica agli edifici occupati da giovani e/o agli edifici per i quali le norme federali sul lavoro prevedono già l'obbligo di effettuare un inventario dell'amianto. Al momento della conclusione di nuovi contratti di locazione, a partire dal 2030 il proprietario deve disporre di un certificato di inventario dell'amianto. È introdotta la definizione di «struttura accessibile sensibile con anno di costruzione a rischio» per i siti utilizzati a fini penitenziari, nucleari o militari. Per le strutture pubbliche e tecnicamente accessibili con un anno di costruzione a rischio e per le strutture accessibili sensibili con un anno di costruzione a rischio adotteremo un formato di rendicontazione alternativo per il «certificato modificato dell'amianto». È in fase di creazione una base giuridica per chiarire ulteriormente i compiti degli esperti in materia di amianto nel contesto degli incidenti legati all'amianto. Altre modifiche riguardano la garanzia della qualità del certificato relativo all'amianto e il chiarimento delle basi giuridiche.

Semplificazione e garanzia della qualità
Sono state introdotte diverse modifiche per garantire una semplificazione, uniformazione di maggiore qualità di applicazione della normativa: le acque di drenaggio sono escluse dal campo di applicazione del decreto sui materiali, la definizione di rifiuti industriali è stata modificata e sono state apportate diverse modifiche volte a rendere meno onerosa la preparazione di un piano di attuazione o di un programma di prevenzione. L'obbligo generale di registrazione per i soggetti che svolgono attività di trasformazione soggetti all'obbligo di notifica è abolito e sostituito dalla possibilità di imporre un obbligo di registrazione per determinate attività. Un obbligo di registrazione è importante per migliorare l'applicazione di determinate condizioni a soggetti specifici.

10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu